

PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE INAIL CON ACCESSO PRESSO TERZI DEI PROFESSIONISTI E TECNICI DELLA CONTARP, CTE E UOT

INAIL

Indicazioni generali e misure specifiche

2020

PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE INAIL CON ACCESSO PRESSO TERZI DEI PROFESSIONISTI E TECNICI DELLA CONTARP, CTE E UOT

INAIL

Indicazioni generali e misure specifiche

2020

Pubblicazione realizzata da

Inail

A cura di

Direzione centrale prevenzione
Direttore Ester Rotoli

Coordinamento tecnico- scientifico

Stefano Signorini, Ghita Bracaletti, Corrado Landi, Barbara Manfredi, Vanessa Manni, Luigi Prestinzenza,
Davide Sani, Sara Stabile, Antonio Terracina

Autori

Fausto Di Tosto, Ghita Bracaletti, Corrado Landi, Barbara Manfredi, Vanessa Manni, Luigi Prestinzenza, Davide Sani,
Carla Simeoni, Sara Stabile, Antonio Terracina

PREFAZIONE

In coerenza con il Documento tecnico “Prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-Cov-2 alla ripresa delle attività di Inail”, trasmesso con nota del Direttore generale del 4 giugno 2020, è stato predisposto il documento allegato, relativo alle misure organizzative e di prevenzione, per la ripresa delle attività lavorative con accesso presso terzi effettuate dai professionisti e tecnici della Contarp, Cte e Uot.

Le disposizioni riportate andranno comunque contestualizzate rispetto alle esigenze proprie delle diverse realtà regionali, territoriali e di sede, tenuto conto altresì delle disposizioni emanate al riguardo dalle Autorità locali.

Indicazioni generali sono inoltre fornite per coloro i quali dovranno svolgere attività di formazione presso terzi da svolgersi necessariamente in presenza, nei casi in cui siano obbligatorie sessioni pratiche ovvero non sussistano le condizioni per attivare modalità in videoconferenza.

Il documento è stato elaborato sulla base degli indirizzi normativi e tecnici emanati nel periodo dell'emergenza, con specifico riferimento alle disposizioni del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, e comprende le misure inerenti il contenimento del contagio nell'accesso presso terzi nonché quelle di natura organizzativa per lo svolgimento in sicurezza delle specifiche e diverse attività svolte all'esterno.

Particolare attenzione andrà posta al corretto e congruo uso dei dispositivi di protezione individuale e alle modalità di contatto con i soggetti ispezionati e di svolgimento delle attività presso terzi.

Le misure di seguito riportate dovranno essere adottate dai singoli datori di lavoro, con il supporto dei rispettivi RSPP e Medici competenti, previa consultazione con gli RLS, in ragione delle specificità degli ambienti di lavoro e integrate con le sopra richiamate disposizioni impartite dalle Autorità locali.

SOMMARIO

Premessa

- 1. Misure organizzative per lo svolgimento delle attività che prevedono accesso presso terzi**
- 2. Misure propedeutiche all'attività di verifica/sopralluogo e formazione**
 - 2.1 Dispositivi di protezione individuale
- 3. Misure generali per l'attività di verifica/sopralluogo e formazione**
- 4. Misure specifiche per l'attività di verifica/sopralluogo in imprese/siti con classe di rischio basso e medio basso**
- 5. Misure specifiche per l'attività di verifica/sopralluogo in imprese/siti con classe di rischio medio alto e alto**

Riferimenti bibliografici

PREMESSA

Il presente documento individua i criteri per l'adozione delle misure tecniche e organizzative da implementare al fine di consentire l'esecuzione in sicurezza delle attività di certificazione e verifica (di seguito verifica)¹ e sopralluoghi presso imprese/siti.

Indicazioni generali sono inoltre fornite per coloro i quali dovranno svolgere attività di formazione presso terzi da svolgersi necessariamente in presenza, nei casi in cui siano obbligatorie sessioni pratiche ovvero non sussistano le condizioni per attivare modalità in videoconferenza.

Le misure indicate sono da considerarsi quali misure aggiuntive rispetto alle misure già regolate e riferite ai rischi diversi da quelli indotti dall'emergenza sanitaria SARS-CoV-2.

Le attività lavorative con accesso presso terzi riguardano una pluralità di realtà molto diversificate tra loro sia in termini di impresa/sito, sia in termini di organizzazione del lavoro.

¹ Per attività di certificazione si intendono le attività di competenza dell'organismo notificato ON100. Per attività di verifica si intendono quelle di competenza dell'Istituto per attribuzioni di legge a carattere esclusivo e non. Per quelle di seguito elencate si rimanda alle specifiche indicazioni e a eventuali protocolli emanati dalle amministrazioni deputate al coordinamento:

- Commissioni ispettive per gruppi di lavoro o ispezioni SGS per le attività di controllo sugli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante [d.lgs. 105/2015];
- Commissioni di esame per il rilascio delle abilitazioni alla conduzione dei generatori di vapore [r.d. 824/27, d.m. 1 marzo 1974];
- Commissioni di esame per il rilascio delle abilitazioni alla manutenzione di ascensori e montacarichi [d.p.r. 162/99].

1. MISURE ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CHE PREVEDONO ACCESSO PRESSO TERZI

Ai fini dello svolgimento in sicurezza delle attività è necessario che:

- i professionisti e i tecnici siano efficacemente formati e informati dal datore di lavoro sulle attività da eseguire in relazione ai rischi specifici presenti nelle imprese/siti e sulle misure precauzionali da adottare;
- i professionisti e i tecnici ricevano, dal datore di lavoro, la formazione e l'informazione inerenti ulteriori indicazioni comportamentali specifiche per il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;
- i professionisti e i tecnici siano dotati di tutti i dispositivi di protezione individuali scelti in relazione al livello di rischio presente nelle imprese/siti;
- l'impresa/sito presso cui si effettua l'attività sia idonea sotto il profilo tecnico, organizzativo e procedurale a poter svolgere in sicurezza le attività di verifica/sopralluogo.

2. MISURE PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVITÀ DI VERIFICA/SOPRALLUOGO E FORMAZIONE

Facendo riferimento anche alle misure di carattere generale impartite dalle autorità sanitarie locali occorre:

- contattare preventivamente il responsabile/datore di lavoro presso cui dovrà effettuarsi l'attività al fine di avere informazioni sulle misure di prevenzione e protezione adottate per gestire il rischio SARS-CoV-2 e acquisire, ove possibile, la dichiarazione da parte del medico competente/datore di lavoro circa il manifestarsi di eventuali casi sospetti, casi probabili e casi confermati del personale;
- richiedere all'impresa/sito, preventivamente, la produzione di documentazione in formato digitale evitando l'acquisizione di documenti cartacei in sito. Laddove ciò non possa essere attuato, adottare le misure precauzionali del caso (ricepire i documenti previo utilizzo dei guanti in dotazione). La documentazione eventualmente acquisita in sito sarà collocata in appositi contenitori chiusi;
- privilegiare l'utilizzo del mezzo proprio al fine di raggiungere il luogo di attività presso terzi;
- per le attività di verifica delle Uot l'accesso in azienda deve avvenire solo dopo che sia stato indicato al tecnico verificatore il "referente del Committente per le attività di verifica" (di seguito referente del Committente) che avrà la responsabilità di accompagnare il tecnico verificatore all'interno della struttura durante tutta l'attività di verifica (tale figura, per le verifiche su attrezzature e impianti, risulta peraltro obbligatoria dalla legislazione vigente).
- per le attività di verifica delle Uot in fase di pianificazione il tecnico verificatore e il referente del Committente si coordinano e si informano reciprocamente sulle modalità di svolgimento della verifica e sulle misure da adottare².

2.1 Dispositivi di protezione individuale

Il professionista/tecnico deve essere in possesso di una adeguata dotazione di Dpi, fornita dal proprio datore di lavoro e che possa comprendere, in relazione al livello di rischio individuato per la specifica attività:

- mascherina chirurgica;
- mascherina facciale filtrante FFP2;
- occhiali o visiera a protezione del viso;
- guanti monouso;
- tute monouso;
- calzari copri scarpe;

oltre ai seguenti ausili:

- gel idroalcolico a base di alcool etilico al 70-75%;
- buste per la gestione di eventuale documentazione cartacea e sacchetti per lo smaltimento delle dotazioni non riutilizzabili;
- disinfettante specifico per la eventuale sanificazione degli interni della autovettura.

² Al riguardo si rammenta che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che le attività di verifica devono intendersi come "servizi di natura intellettuale" non soggette alle disposizioni dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. Il verificatore risulta in possesso, *ope legis*, dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 26, comma 1, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

La scelta della tipologia dei Dpi deve essere fatta in relazione al livello di rischio individuato per la specifica attività ferme restando le valutazioni del medico competente che, in relazione alle caratteristiche dei luoghi oggetto dell'attività oltre che delle condizioni sanitarie proprie del professionista/tecnico potrà indicare l'adozione di ogni ulteriore misura di protezione o misura organizzativa aggiuntiva³.

³ Si ritiene utile rammentare che i Dpi qui citati devono essere considerati dispositivi di categoria III in accordo alla direttiva 89/686/CEE o validati in deroga dall'Inail ai sensi dell'art.15, comma 3 del d.l. n.18 del 17/03/2020.

3. MISURE GENERALI PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA/SOPRALLUOGO E FORMAZIONE

L'organizzazione dell'impresa/sito dovrà essere aderente ai protocolli emanati dalle autorità competenti nazionali e regionali ai fini dell'emergenza sanitaria SARS-CoV-2.

Qualora all'atto dell'accesso, le condizioni di sicurezza intraprese dall'impresa/sito non siano conformi a quelle previste e/o preventivamente comunicate, l'attività può essere interrotta comunicando le motivazioni al referente del Committente o agli altri soggetti incaricati.

Il professionista/tecnico in sede di accesso adotterà le seguenti misure:

1. attenersi alle regole impartite dal datore di lavoro dell'impresa/sito. A tal fine è necessario conoscere preventivamente l'organizzazione e le regole di sicurezza predisposte dal datore di lavoro dell'impresa/sito;
2. limitare la durata degli accessi al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività;
3. relazionarsi con le figure aziendali coinvolte nella definizione degli accertamenti da eseguire (Committente, dirigente o preposto responsabile della struttura, medico competente, RSPP);
4. indossare i Dpi in dotazione in base al livello di rischio di contagio SARS-CoV-2;
5. conformarsi alle prescrizioni di prevenzione e protezione dei rischi individuate dal datore di lavoro presso cui si effettua l'accesso che metterà a disposizione eventuali Dpi particolari, non in dotazione al lavoratore, che si rendessero necessari per la specifica attività;
6. limitarsi ad accedere e sostare solo nelle aree e nei locali oggetto dell'attività ed evitare contatti con il personale dell'impresa/sito, se non strettamente necessario all'attività da svolgere e, comunque, mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e secondo le indicazioni fornite dal referente del Committente o dagli altri soggetti incaricati;
7. utilizzare, ove predisposti, i servizi igienici dell'azienda oggetto di verifica, previsti per utenti, visitatori e altro personale esterno.

Riguardo la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza, fatto salvo quanto previsto dal presente paragrafo, quando deve essere necessariamente erogata dal formatore in presenza, sia nei casi in cui siano obbligatorie sessioni pratiche (per esempio per l'utilizzo di alcune macchine o attrezzature di lavoro), sia nei casi in cui non vi siano le condizioni per attivare modalità in videoconferenza, il datore di lavoro dell'impresa dovrà garantire l'adozione delle seguenti misure⁴:

- laddove possibile, l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei;
- laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni;
- utilizzo di locali dotati di adeguata areazione;
- distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
- che tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d'aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, indossino la mascherina chirurgica a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività⁵;

4 Rif. d.p.c.m. 11 giugno 2020, allegato 9 (formazione professionale) e parere del Comitato tecnico scientifico, operante presso il Dipartimento della protezione civile, in risposta a uno specifico quesito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (verbale 82 del 28 maggio 2020).

5 Nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari Dpi associati ai rischi specifici della singola attività.

- disponibilità di prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani per utenti e personale per garantire l'igiene frequente delle mani;
- l'igiene delle superfici e in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l'altro secondo le specifiche indicazioni emanate dall'Istituto Superiore di Sanità.

4. MISURE SPECIFICHE PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA/SOPRALLUOGO IN IMPRESE/SITI CON CLASSE DI RISCHIO BASSO E MEDIO BASSO⁶

Preliminarmente alle attività occorre che il professionista/tecnico proceda a:

- sanificare la strumentazione in dotazione;
- acquisire eventuale documentazione cartacea secondo quanto previsto al punto 2.1.

Riguardo le attività di verifica delle Uot occorre che il Committente abbia proceduto a:

- sanificare la strumentazione di verifica messa a disposizione dal committente quali visori di lastre, martinetti per prove valvole di sicurezza ecc.;
- sanificare le superfici di appoggio/tavoli di lavoro o, in alternativa, posizionare su appoggi/tavoli di lavoro idonea pellicola plastica, utile al posizionamento degli strumenti e documenti di lavoro;
- sanificare le sedute e schienali di lavoro o (in alternativa) posizionare idonea copertura in plastica.

Oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti il professionista/ tecnico adotta nell'ordine le seguenti operazioni:

- igienizzare le mani (con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con gel idroalcolico);
- indossare i guanti (se necessario);
- indossare la mascherina chirurgica/facciale filtrante;
- indossare gli occhiali di protezione (se necessario);
- utilizzare gli ulteriori ed eventuali Dpi risultati necessari a seguito di confronto con il RSPP qualora previsti dal DVR aziendale per specifici e ulteriori rischi non previsti dal presente documento.

Al termine dell'attività, in fase di uscita, occorre che il professionista/tecnico in base ai Dpi utilizzati e all'attività svolta proceda a:

1. igienizzare le mani con i guanti con gel idroalcolico;
2. sanificare la strumentazione in dotazione;
3. igienizzare le mani con i guanti con gel idroalcolico;
4. rimuovere gli occhiali, sanificarli e riporre gli stessi in custodia;
5. igienizzare le mani con i guanti con gel idroalcolico;
6. rimuovere la mascherina chirurgica/ facciale filtrante e inserire quest'ultimo in custodia per utilizzo entro eventuale soglia di utilizzabilità o riporre la chirurgica nel contenitore rifiuti;
7. rimuovere i guanti e riporre gli stessi nel contenitore rifiuti;
8. igienizzare le mani con gel idroalcolico.

L'operazione di rimozione dei Dpi deve essere particolarmente accurata al fine di evitare eventuali contatti tra le mani e parti dei Dpi eventualmente contaminate.

⁶ A tal fine si fa riferimento al Documento tecnico Inail sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione.

NOTA: tutte le operazioni relative all'utilizzo dei Dpi devono essere fatte in accordo ai rispettivi manuali d'uso che devono far parte della formazione e informazione del professionista/tecnico. Per il corretto posizionamento dei Dpi si rimanda al contenuto informativo presente alla pagina istituzionale:

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html>

5. MISURE SPECIFICHE PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA/SOPRALLUOGO IN IMPRESE/SITI CON CLASSE DI RISCHIO MEDIO ALTO E ALTO

Oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti il professionista/tecnico in base ai Dpi utilizzati e all'attività svolta, privilegiando l'uso del facciale filtrante, adotta nell'ordine le seguenti operazioni:

- indossare la tuta con copricapo;
- indossare i calzari prima dell'accesso effettivo alla sede aziendale.

Al termine dell'attività, in fase di uscita, occorre:

1. igienizzare le mani con i guanti con gel idroalcolico;
2. sanificare la strumentazione in dotazione;
3. igienizzare le mani con i guanti con gel idroalcolico;
4. rimuovere gli occhiali, sanificarli e riporre gli stessi in custodia;
5. igienizzare le mani con i guanti con gel idroalcolico;
6. rimuovere la tuta e eventuali calzari da riporre nel contenitore rifiuti;
7. igienizzare le mani con i guanti con gel idroalcolico;
8. rimuovere il facciale filtrante e inserirlo in custodia per utilizzo entro eventuale soglia di utilizzabilità;
9. rimuovere i guanti e riporre gli stessi nel contenitore rifiuti;
10. igienizzare le mani con gel idroalcolico.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Inail - Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - aprile 2020.

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020.

D.p.c.m. 11 giugno 2020, allegato 9.

Parere del Comitato tecnico scientifico, operante presso il Dipartimento della protezione civile, in risposta a uno specifico quesito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (verbale 82 del 28 maggio 2020).

Nota INL n. U.0000149.20-04-2020 - Covid19 - disposizioni per la prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro - chiarimenti.

